

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 1694)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **SALERNO** e **LEGGIERI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 GIUGNO 1974

Modifiche al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207, concernente il trattamento economico del personale docente degli istituti e scuole d'istruzione secondaria, artistica ed elementare

ONOREVOLI SENATORI. — Nel vigente ordinamento amministrativo vi sono delle norme di carattere generale che prevedono, in determinati casi, la conservazione dell'eccedenza del trattamento economico acquisito dal dipendente dello Stato, rispetto ad un nuovo trattamento.

L'articolo 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207, prevede che il personale non di ruolo, qualora ottenga la nomina in ruolo, conservi a titolo di assegno personale, non utile a pensione, da riassorbire nei successivi aumenti di stipendio l'eccedenza dell'importo della retribuzione base goduta nell'impiego non di ruolo, sull'importo dello stipendio iniziale in vigore per la nomina conseguita.

Il beneficio dell'assegno personale, di cui sopra, a seguito di sentenza del Consiglio di Stato — IV — del 15 novembre 1963, n. 285, non si applica al personale insegnante non di ruolo.

Poichè, con legge 13 giugno 1969, n. 282, al personale insegnante è stato modificato lo *status* del rapporto d'impiego, che da contratto a termine è stato modificato a tempo indeterminato, con il conseguente riconoscimento dei diritti sanciti nell'articolo 7 della legge 28 luglio 1961, n. 831, concernente gli aumenti biennali, si rende necessario adeguare la legislazione economica alla nuova situazione giuridica di detto personale.

Pertanto, con l'articolo unico, di cui al presente disegno di legge, si vuole sanare una situazione di ingiustizia, che si perpetrerebbe a danno del personale in questione.

L'iniziativa è sollecitata da vasti strati del personale interessato, ma è soprattutto meritevole di favorevole accoglimento, per il principio che investe la questione, onde ovviare alla discriminazione attualmente esistente nell'ambito dei dipendenti statali.

Per quanto attiene l'onere finanziario, si potrà far fronte con i normali fondi a disposizione dei relativi capitoli del bilancio dello Stato.

DISEGNO DI LEGGE
—*Articolo unico.*

Il beneficio dell'assegno personale, previsto dall'articolo 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207, è applicabile anche in favore del personale docente degli istituti e scuole d'istruzione secondaria, artistica ed elementare.